

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ PER GARANTIRE UNA
DIMISSIONE ASSISTITA PRECOCE E PREVENIRE IL RICOVERO IN OSPEDALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE, TELESOCCORSO, PASTI A DOMICILIO E ASSISTENZA TUTELARE INTEGRATA. GARANZIA
DEL LEPS “DIMISSIONI PROTETTE”, da attuarsi negli Ambiti Territoriali ASOLA (Attuatore) e
Guidizzolo (Partner) nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo
settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 sub-
investimento 1.1.3

PREMESSO CHE:

- con il D.L. n. 59/2021, coordinato con la legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101, è stato approvato il Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- con il Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato il Piano Operativo per la presentazione da parte degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) dei progetti di cui al PNRR – Missione 5 – componente 2,
- che in data 15/2/2022, in coerenza con quanto previsto dal succitato Piano Operativo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale – ha pubblicato l’Avviso pubblico 1/2022 “PNRR – Next Generation EU – Proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili” per la presentazione di Proposte di Intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del predetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, con scadenza al 31 marzo 2022,
- l’Avviso ministeriale ha definito che le risorse del PNRR Missione 5, Componente 2, siano destinate agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), in qualità di soggetti attuatori ammessi a presentare domanda di finanziamento dei progetti di intervento per le linee di attività previste, prevedendo altresì che i rapporti tra ATS proponente e gli altri soggetti, tra cui gli enti del Terzo Settore, necessari all’attuazione dei progetti stessi, siano da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente, tra cui il Codice del Terzo Settore ex D. Lgs. N. 117/2017;
- è stato sottoscritto l’accordo tra Ambito di Asola e Ministero, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la realizzazione della sotto componente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del PNRR che prevede la progettualità per l’implementazione dell’Investimento 1.1 sub-investimento 1.1.3 **Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità** - CUP E14H22000320006;
- la linea di attività relativa al rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità (**1.1.3**) ha come obiettivo primario la costituzione di equipe professionali, con iniziative di formazione specifica, per migliorare la diffusione dei servizi sociali su tutto il territorio e favorire la de-istituzionalizzazione e il rientro a domicilio dagli ospedali, in virtù della disponibilità di servizi e strutture per l’assistenza domiciliare integrata.

Importo a base d’asta previsto: **Euro 311.701,09** con fondi PNRR, IVA esclusa.

La durata del contratto (escluse le eventuali opzioni) è stabilita dalla data del verbale di consegna del servizio e comunque non oltre il 31.03.2026.

ART. 1 - SOGGETTO TITOLARE

Il Comune di Asola, in qualità di ente capofila dell’omonimo Ambito Territoriale, è responsabile unico (soggetto attuatore) nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’attuazione dei progetti del PNRR di cui trattasi, sia in forma singola che in associazione con altri Ambiti dove comunque svolge ruolo da capofila di progetto.

Con la deliberazione di Giunta del Comune di Asola n. 72 del 17.05.2023 si è provveduto ad esprimere atto di indirizzo al RUP affinché, per l'attuazione delle progettualità presentate dall'Ambito di Asola sul PNRR e di cui trattasi, ci si avvalga dell'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona dell'Asolano – ASPA nel rispetto dell'Accordo di programma 2021-2023 vigente e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25.02.2022, nonché del contratto di servizio tra il Comune di Asola e l'Azienda ASPA (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 25.02.2022);

Richiamate

- la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 29.05.2023 di *"Presa d'atto della delibera di giunta del Comune capofila di Ambito e convalida del ruolo assegnato all'Azienda ASPA di soggetto sub-attuatore per i progetti PNRR Missione 5, componente 2, Investimento 1.1, sub-investimenti 1.1.1 - 1.1.3 - 1.1.4"*;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ASPA n. 22 del 07.07.2023 di *"Approvazione Appendice regolativa dei rapporti tra il Comune di Asola e l'Azienda ASPA per l'attuazione dei progetti dell'ambito di asola finanziati con fondi PNRR missione 5, componente 2, investimento 1.1"*;
- la deliberazione della Giunta Comunale di Asola n. 203 del 06.12.2023 di *"Approvazione Appendice regolativa dei rapporti tra il Comune di Asola e l'Azienda ASPA per l'attuazione dei progetti dell'ambito di asola finanziati con fondi PNRR missione 5, componente 2, investimento 1.1"*;
- la determinazione della dr.ssa Barbara Broccaioli, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, del Comune di Asola n. 43 del 30.01.2025 di validazione del progetto presentato dall'Ambito Territoriale Sociale di Asola sulla linea di sub-investimento 1.1.3 "Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione, con riferimento all'Avviso 1/2022 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona dell'Asolano ASPA, ente strumentale dei 12 Comuni dell'Ambito Territoriale di Asola, con sede in L.go A. Tommasi n. 18 in Castel Goffredo, tel. 0376 1591622, Email; info@aspasola.it, PEC: aspasola@legalmail.it, Sito internet: www.aspa-asola.it, in esecuzione all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci in data 31 gennaio 2022 dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona 2021-2023 (Comune di Asola Ente capofila dell'Accordo di Programma del Piano di Zona di Asola).

ART. 2 - OGGETTO DEL CAPITOLATO E DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

La legge n. 328/2000 stabilisce all'art. 22, comma 2 lett. g), che costituiscono tra gli altri, "livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi" gli interventi volti a favorire la permanenza a domicilio delle persone anziane; il successivo comma 4 lettera c) del citato articolo individua, tra gli altri, il servizio di assistenza domiciliare come uno degli strumenti idonei a realizzare gli interventi sopra descritti; in particolare, il servizio "Dimissioni Protette" prevede l'erogazione di servizi domiciliari socio-sanitari, in integrazione con l'ASST di Mantova ed ha come obiettivo quello di favorire il rientro al domicilio di persone fragili, come di seguito indicato, che hanno subito un ricovero ospedaliero o da strutture riabilitative.

Il servizio di Assistenza Domiciliare in regime di Dimissioni Protette è rivolto a persone in condizioni di temporanea o permanente limitazione della propria autonomia, parzialmente autosufficienti e non, ma con il maggior aggravio di trovarsi nella condizione di essere dimessi da una struttura ospedaliera e che pertanto necessitano di un'assistenza domiciliare immediata che li sollevi da momenti di difficoltà, per una durata limitata nel tempo.

Il servizio intende, inoltre, ridurre il fenomeno dei ricoveri ripetuti o incongrui legati ad una ridotta funzione organica del paziente nel periodo immediatamente successivo alla dimissione, individuando e valorizzando le potenziali reti sociali esistenti sul territorio al fine di coinvolgerle e mobilizzarle nel sostegno ai soggetti più fragili.

Il servizio, pertanto, si propone di garantire l'assistenza domiciliare in forma multidisciplinare e multi professionale attraverso piani di trattamento individualizzati (*di seguito PAI*) condivisi nell'ambito della Unità valutativa multidisciplinare qualora trattasi di caso complesso, attraverso l'attivazione della procedura prevista.

Il servizio è attivato su richiesta delle strutture ospedaliere o altra struttura riabilitativa all'atto della dimissione, per una durata massima di 30 giorni.

Il presente servizio prevede inoltre l'erogazione del servizio di pasti a domicilio, attivazione del servizio di telesoccorso e una formazione specifica rivolta ai professionisti operanti nell'ambito dei servizi a domicilio ed in particolare destinati agli anziani, relativa al Distretto Alto Mantovano (Ambiti di Asola e Guidizzolo), al fine di migliorare la qualità dei servizi sociali erogati.

ART. 3 - SEDE DELL'ATTIVITÀ

Il servizio viene svolto presso il domicilio del richiedente. Gli interventi e le attività si svolgeranno all'interno dei Comuni facenti parte del Distretto Alto Mantovano afferenti al Piano di Zona di Asola ed a quello di Guidizzolo.

- **Ambito di Asola:** Asola, Acquanegra Sul Chiese, Canneto Sull'Oglio, Casaloldo, Casalmoro, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Mariana Mantovana, Redondesco, Piubega, Gazoldo degli Ippoliti.
- **Ambito di Guidizzolo:** Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Goito, Guidizzolo, Medole, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana.

Sul territorio sono presenti due Case di Comunità (Asola, Goito) che prevedono al loro interno un Punto unico d'accesso – PUA, quale primo luogo di accoglienza sociale e sociosanitaria del paziente a domicilio, in condizione di stabilità clinica. Si tratta altresì di una porta di accesso alla rete dei servizi e delle risorse territoriali con funzione di orientamento per il cittadino e che lavora in stretta sinergia con Comune, Ambito Territoriale Sociale e Distretto dell'ASST.

All'interno della casa di comunità è presente un'équipe multidisciplinare che raccoglie e si attiva sulla base delle segnalazioni, provenienti dagli Ospedali o dagli Istituti di riabilitazione, che richiedono l'attivazione dell'équipe per la valutazione relativa alle dimissioni protette.

L'organizzazione del servizio dovrà pertanto tenere conto degli elementi geografici sopra indicati.

ART. 4 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto, attivato su richiesta delle strutture sanitarie e limitato nella durata ad un **massimo di 30 giorni**, è rivolto alle persone in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- che abbiano concluso un percorso di ricovero ospedaliero o dimissione da una struttura riabilitativa o servizio accreditato (come da attestazione della struttura) e che necessitano di un periodo di convalescenza;
- in situazione di non autosufficienza e/o in condizione di fragilità, non supportati da rete formale o informale adeguata, subordinata alla valutazione multidimensionale del grado di vulnerabilità che valuta le quattro dimensioni (sanitaria, cognitiva, funzionale e sociale) e che richiedono interventi di carattere sociale e/o sanitario attuabili a domicilio (come da richiesta della struttura).
- persone senza fissa dimora temporaneamente presenti nei detti Comuni.

ART. 5 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO

La finalità dell'intervento è quella di favorire il mantenimento di soggetti fragili presso il proprio domicilio, garantendo loro la possibilità di recuperare o mantenere una seppur parziale autonomia negli atti della vita quotidiana all'interno del proprio contesto abitativo, attraverso lo sviluppo e la diffusione dei servizi domiciliari, in particolare in forma integrata, contrastando il ricorso alla istituzionalizzazione e con un vantaggio per la qualità della vita dell'anziano.

La continuità assistenziale sarà garantita dall'implementazione delle équipe di valutazione multidimensionali, costituita dai professionisti dell'Ospedale, del territorio, del MMG e dei servizi.

Caratteristica del Servizio è l'unitarietà d'intervento, che dovrà essere basato sul concorso progettuale e operativo di contributi professionali, socio-assistenziali e sanitari, organicamente inseriti nel PAI, di competenza dei due Ambiti sociali per le prestazioni socio – assistenziali e dall'ASST Mantova per quelle sanitarie.

Obiettivi del Servizio sono:

- contribuire a ridurre il numero dei ricoveri reiterati presso i presidi ospedalieri;
- aumentare il grado di appropriatezza e personalizzazione delle prestazioni sanitarie e sociali;
- assicurare la continuità dell'assistenziale tutelare;
- favorire il decongestionamento dei Pronto Soccorso liberando risorse economiche, professionali e strumentali che possono essere utilizzate per la risposta al bisogno assistenziale delle persone fragili, contribuendo a rendere più efficiente ed efficace la spesa sanitaria a partire da quella ospedaliera;
- garantire un modello organizzativo gestionale omogeneo, unitario e continuativo nei diversi ambiti territoriali per la gestione integrata e coordinata degli interventi a favore delle persone non autonome che permetta la permanenza più a lungo possibile presso il proprio domicilio;
- sostenere l'autonomia residua e il miglioramento dei livelli di qualità di vita, incrementando la consapevolezza e la responsabilità delle figure di riferimento della persona fragile, superando la logica assistenziale;
- uniformare i criteri di valutazione e accesso agli interventi/opportunità a favore delle persone fragili, creando anche nuove sinergie tra il pubblico, il Terzo Settore e il privato sociale volte a sviluppare strategie innovative per implementare e diversificare la rete dei servizi;
- rafforzare la coesione e l'inclusione sociale delle persone fragili e anziane nella vita della comunità di appartenenza.

Il servizio prevede un numero stimato di circa:

- n. 10.361 ore complessive di assistenza domiciliare per n. 125 beneficiari previsti;
- fornitura e installazione di un massimo di n. 125 presidi per telesoccorso;
- n. 229 ore di formazione specifiche per operatori;
- 3.523 pasti forniti a domicilio per n. 125 beneficiari previsti.

Si precisa che si intende raggiunto il **target beneficiari** (valore programmato), in conformità al progetto PNRR approvato, con l'attivazione per ogni beneficiario del primo dei servizi previsti nel piano di assistenza individuale. Il numero di beneficiari da raggiungere deve essere pari a **n. 125 beneficiari**.

Si precisa che si intende raggiunto il **target formazione specifica per operatori** nell'ambito dei servizi domiciliari (valore programmato), in conformità al progetto PNRR approvato, con il completamento per ciascun operatore di **almeno l'80% delle ore di formazione** a lui dedicate.

ART. 6 – PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ORGANIZZAZIONE

Il servizio deve essere erogato nel rispetto dei contenuti della Scheda LEPS 2.7.3 “Dimissioni protette”, definiti dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023, che prevede i seguenti servizi, ad integrazione delle cure domiciliari garantite dall'art. 22 comma 4 del DPCM 12 gennaio 2017, da attivare in base agli esiti della valutazione multidimensionale:

1. prestazioni di assistenza relative all'assistenza domiciliare;
2. telesoccorso;
3. consegna dei pasti a domicilio;
4. formazione specifica rivolta agli operatori.

Il Servizio prevede la realizzazione delle seguenti **attività relative all'assistenza domiciliare** :

- attività di cura della persona (mobilizzazione della persona, igiene personale, vestizione, sostegno nella deambulazione);
- attività di cura degli ambienti utilizzati dalla persona;

- accompagnamento a visite;
- acquisto generi di prima necessità;
- preparazione e somministrazione dei pasti;
- attività mirate al recupero e al mantenimento dell'autonomia personale e sociale;
- aiuto nella vita di relazione;
- controllo assunzione terapia farmacologica;
- espletamento di pratiche burocratiche e commissioni.

Telesoccorso: Installazione di un terminale sul telefono del beneficiario, che mette in collegamento la persona h24 con una centrale operativa in grado di attivare un intervento immediato in caso di necessità. Il gestore metterà a disposizione un coordinatore raggiungibile h24 in grado sia di ricevere chiamate che di effettuare telefonate di “monitoraggio” ai soggetti in carico /(reperibilità o ore di servizio retribuite);

Pasti a domicilio: servizio di consegna di pasti espletato direttamente presso l'abitazione della persona. Il fornitore provvede direttamente al confezionamento e alla consegna a domicilio di pasti.

La fornitura di pasti a domicilio deve essere conforme alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM n. 65 del 10 marzo 2020, avente ad oggetto i criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di ristorazione collettiva la fornitura di derrate alimentari <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/04/20A01905/sg>.

Il fornitore provvede direttamente al confezionamento e alla consegna a domicilio di pasti. Il pasto deve essere consegnato nelle mani del beneficiario o persona dallo stesso autorizzata, utilizzando adeguati contenitori atti a garantire la conservazione, la temperatura e l'igiene degli alimenti nel rispetto delle disposizioni di legge, contenitori di tipo individuale (con confezionamento nel/i centro/i di cottura) o collettivo purché, in questo ultimo caso, il confezionamento del pasto individuale sia effettuato entro locali all'uopo individuati dalla ditta sul territorio, adeguati e regolarmente autorizzati dai competenti servizi della ASL /ASST di riferimento.

Deve essere proposta all'utente la scelta fra diverse pietanze previste nel menù settimanale.

La ditta dovrà attenersi alle norme vigenti relative all'igienicità degli alimenti di cui al D.Lgs. 155/1997, D. Lgs. 193/2007, Reg. (CE) N. 852, 853 e 854 del 2004. Sono a carico della ditta tutti gli adempimenti e gli oneri previsti dalla normativa del settore. La ditta assume la funzione di responsabile dell'industria alimentare per il servizio di consegna. La ditta è unica responsabile del rispetto e dell'applicazione della normativa di carattere igienico-sanitario, esonerando l'Ente appaltante da qualsiasi responsabilità in merito, compresa l'applicazione del piano di autocontrollo stesso.

La consegna dei pasti dovrà avvenire secondo un programma di distribuzione che tiene conto della proposta organizzativa presentata nell'offerta tecnica, modificabile in caso di mutamento delle esigenze del servizio stesso, in modo da rendere funzionali i giri pasti. I pasti devono essere consegnati, di norma a domicilio dell'utente, nella fascia oraria dalle 11.30 alle 13.30. Il sabato e nei giorni prefestivi, o su richiesta dell'utente per domeniche e festivi infrasettimanali, può essere consegnato un pasto doppio. I pasti dovranno pervenire agli utenti del servizio domiciliare in condizioni organolettiche ottimali. La temperatura dei cibi caldi e freddi dovrà rispondere a quanto previsto dal DPR n. 327/80 e dal manuale di corretta prassi igienica.

Il tempo intercorrente tra la partenza di ogni mezzo dal centro/i di cottura/centro/i di smistamento e l'arrivo dello stesso presso l'ultimo utente servito deve essere contenuto nei limiti che assicurino il mantenimento delle caratteristiche organolettiche originarie e proprie del prodotto, oltre alla temperatura di legge. La ditta dovrà, comunque, mettere in atto tutti gli accorgimenti utili o necessari al mantenimento delle migliori qualità organolettiche dei cibi. I mezzi della ditta adibiti a trasporto pasti dovranno possedere i requisiti igienico sanitari previsti dalla legge (DPR 327/80); in particolare il vano di carico dovrà essere separato dal vano di guida. I suddetti mezzi dovranno essere puliti e sanificati secondo la normativa del settore e dovranno essere adeguati al trasporto del numero dei pasti che si renderà necessario. Il personale addetto al trasporto deve scrupolosamente seguire l'igiene personale. Per ogni utente la ditta dovrà rilevare l'avvenuta consegna, specificando il giorno, mese e anno.

Servizio per persone senza dimora:

Gli interventi si realizzano presso spazi nei quali le persone senza dimora possano trascorrere il tempo necessario alla convalescenza. All'interno di questi spazi di accoglienza devono essere offerti i seguenti servizi:

- attività di cura della persona (mobilizzazione della persona, igiene personale, vestizione, sostegno nella deambulazione);
- attività di cura degli ambienti utilizzati dalla persona;
- acquisto generi di prima necessità;
- preparazione e somministrazione dei pasti;
- attività mirate per il recupero e mantenimento dell'autonomia personale e sociale;
- controllo assunzione terapia farmacologica;
- espletamento di pratiche burocratiche e commissioni;
- sostegno nella cura ed eventuale riacquisizione dell'igiene personale;
- monitoraggio dei comportamenti individuali e sostegno nella gestione di corrette modalità di relazione;
- individuazione di strutture adeguate alla persona al termine del periodo di convalescenza.

Formazione specifica rivolta agli operatori

Il Soggetto gestore del servizio dovrà realizzare interventi di formazione specifica rivolti agli operatori nell'ambito delle attività previste dal progetto ed in particolare quelle destinate alle persone anziane per migliorare la qualità dei servizi erogati.

L'operatore economico dovrà svolgere funzioni e compiti secondo le modalità e i programmi di funzionamento previsti dal progetto presentato e dal presente capitolato e osservare le normative e le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di servizi sociali. L'attività dovrà essere resa in stretta sinergia ed integrazione con l'Azienda Speciale Servizi alla Persona dell'Asolano ASPA e l'Azienda Speciale Alto Mantovano ASPAM, gli operatori del PUA presso la Casa di Comunità dell'Ambito di Asola e di Guidizzolo, i Servizi Sociali territoriali comunali e l'ASST di Mantova ed in rapporto alla più complessa organizzazione delle prestazioni socio-sanitarie erogate, al fine di garantire un elevato grado di efficienza ed economicità.

Modalità operative e di accesso:

Il servizio viene attivato, entro massimo 3 giorni lavorativi, a seguito di invio da parte dell'operatore della struttura sanitaria della scheda individuale dell'utente secondo la procedura d'Ambito riportante:

- tipo di intervento da attivare;
- specifiche attività da svolgere;
- data di avvio;
- data di termine presunta;
- numero massimo di ore settimanali di servizio da svolgere;
- dati anagrafici dell'utente;
- indirizzo di svolgimento del servizio;
- riferimenti telefonici;
- nominativo del Case manager (referente del servizio);

L'operatività del servizio H 24, dal lunedì alla domenica compresi i giorni festivi.

Presso i presidi ospedalieri è costituita una unità di valutazione composta da personale sociosanitario finalizzato alla valutazione dell'eleggibilità delle dimissioni protette. Al fine di integrare il servizio di dimissioni protette con i percorsi sanitari, socio-sanitari e sociali è necessario che il presidio ospedaliero segnali, anche attraverso il Piano individuale di assistenza integrata o piano di intervento sociosanitario personalizzato, le situazioni di fragilità a tale unità di valutazione al fine di garantire, anche, il raccordo con il medico di medicina generale, il Distretto sanitario ed il servizio sociale, in armonia con la vigente regolamentazione a livello regionale; il presidio ospedaliero attraverso la propria UVM o altra équipe

professionale, segnala il caso al PUA di residenza il quale attiverà la procedura per la condivisione del PAI in UVM.

Sulla base del Progetto, che definisce tempi e modalità delle prestazioni erogate e rivedibile mensilmente o almeno trimestralmente, possono essere fornite, in forma singola o integrata, all'utente le seguenti prestazioni di assistenza:

Per ogni utente dovrà essere previsto un fascicolo nel quale saranno conservati i dati relativi allo stesso, il piano assistenziale individualizzato e la documentazione inerente alla gestione dell'intervento dell'utente.

L'operatore economico dovrà fornire al referente di progetto, a cadenza mensile, un *report* con i dati numerici degli utenti in carico suddivisi per Comuni, riportante il monte ore, la frequenza settimanale del servizio, le attività realmente svolte rispetto a quelle indicate nel PAI e il nominativo dell'operatore che effettua la prestazione. Nel *report* mensile dovrà essere specificata la tipologia dell'utenza.

L'operatore economico dovrà provvedere a proprie spese a rimborsare il costo del carburante, dei *ticket* parcheggio e di viaggio, secondo quanto previsto dalla legge, al personale assistenziale che nello svolgimento del servizio utilizza mezzi di trasporto propri o pubblici.

In particolare la gestione del progetto dovrà garantire:

- qualità dell'intervento determinata dalla presenza di operatori qualificati e motivati allo scopo;
- continuità dell'intervento determinata dalla presenza degli stessi operatori per tutto l'arco di tempo stabilito per l'affidamento del servizio: a tal fine le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate esclusivamente per l'assenza temporanea del personale titolare, con decorrenza immediata e con personale in possesso dei requisiti richiesti al personale titolare. In ogni caso l'aggiudicatario, qualora a causa di eventi imprevedibili non fosse in grado di garantire il servizio, è tenuta ad informare con urgenza il Coordinatore del servizio e a ripristinare il servizio non oltre il giorno successivo, previa detrazione dal monte ore del servizio non prestato;
- flessibilità di intervento: a tal fine l'O.E. dovrà predisporre moduli organizzativi che varieranno al mutare delle condizioni dei destinatari per adeguare conseguentemente i Piani di lavoro.

Il servizio dovrà essere organizzato su **7 giorni settimanali** secondo il monte ore meglio specificato nel progetto personalizzato concordato. Ogni variazione dovrà essere comunicata per iscritto al Servizio PUA. Le prestazioni sono svolte di massima dalle ore 7.00 alle ore 20.00. L'orario di lavoro dovrà essere comunque funzionale ai bisogni dell'utente e dei progetti personalizzati, che in particolari casi potranno prevedere interventi anche la domenica e nei giorni festivi.

ART. 7 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108, co. 2, del codice.

ART. 8 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il presente affidamento decorre dalla data di stipula del contratto (presumibilmente entro giugno 2025) o dalla data di consegna del servizio, se anteriore, fino al 31 marzo 2026.

L'Azienda ASPA si riserva la facoltà, per i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, di procedere alla esecuzione anticipata delle prestazioni.

ART. 9 - VALORE DELL'AFFIDAMENTO

Importo a base di gara per il periodo contrattuale: € 311.701,09 al netto di Iva.

ART. 10 – REVISIONE DEI PREZZI

Nel corso di esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante procederà a monitorare l'andamento degli indici secondo quanto previsto dall'art.60 del Codice dei contratti e dall'Allegato II.2-bis, al fine di valutare - al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art.9 del Codice - se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi come di seguito descritto:

- ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice nazionale per l'intera collettività (NIC)reperibile sul portale istituzionale ISTAT <https://www.istat.it/tag/nic/>. L'opzione per l'indicazione di un unico indice, senza effettuare ponderazioni è motivata da ragioni di semplicità gestionale nell'interesse di entrambe le parti e tenuto conto della congruenza dell'indice indicato in relazione all'oggetto dell'appalto;
- la Stazione Appaltante procede ad effettuare il monitoraggio dell'andamento dell'indice/i di cui al precedente punto con una frequenza non superiore a quella di aggiornamento dell'indice/i sopra indicato/i;
- la variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici, sopra individuato, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato;
- qualora, dal monitoraggio effettuato, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio/fornitura superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

ART. 11 - IL PERSONALE

Per la dimissione protetta è necessario definire una serie di interventi terapeutico – assistenziali (progetto assistenziale personalizzato) al fine di garantire la continuità assistenziale. La definizione del Progetto si realizza con l'intervento integrato dei professionisti dell'Ospedale, del Territorio, del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta e dei Servizi sociali comunali. Sono, inoltre, coinvolti, le figure professionali di Operatore socio-assistenziale (OSA) e di Operatore socio-sanitario (OSS).

Va evidenziata l'importanza fondamentale del Servizio sociale territoriale, che di fatto garantisce la continuità assistenziale con il proprio contributo professionale e ponendosi come riferimento per le famiglie e le strutture ospedaliere e private accreditate e l'ASST.

Il personale impiegato dall'Impresa appaltatrice deve essere professionalmente preparato e in possesso della qualifica di Ausiliario Socio-Assistenziale (A.S.A.), conseguita a seguito di frequenza di apposito corso con riconoscimento regionale, o di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.). Sono considerati idonei i titoli equipollenti nonché gli infermieri professionali.

Gli operatori dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti fisico-sanitari richiesti per lo svolgimento delle specifiche mansioni di cui al presente capitolato e dovranno essere sottoposti, a cura e spese dell'Appaltatore, ai controlli sanitari previsti per la specifica categoria professionale dalla normativa vigente.

Il personale incaricato deve tenere una condotta irreprensibile e garantire un servizio efficiente, tempestivo ed ordinato nonché la riservatezza di tutti i dati ed informazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del servizio.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a individuare un numero di operatori minimo adeguato a garantire tutti gli interventi richiesti dai Servizi contemporaneamente;

L'Aggiudicataria è tenuta, inoltre, a designare un Coordinatore con esperienza almeno biennale nel coordinamento di Servizi di Assistenza domiciliare (SAD) svolti con personale A.S.A e O.S.S. Il Coordinatore deve garantire le seguenti prestazioni:

- fungere da interfaccia tra l'Impresa Aggiudicataria e l'Azienda e/o gli Uffici Servizi Sociali comunali;

- fungere da interfaccia tra gli operatori e gli Uffici Servizi Sociali comunali in relazione a problematiche connesse agli utenti;
- mantenere una comunicazione costante con il referente aziendale garantendo pronta reperibilità in caso di necessità;
- garantire, nei tempi fissati, la predisposizione degli strumenti di monitoraggio previsti, compresi i necessari incontri periodici tra gli operatori e i referenti comunali/aziendali;
- garantire la reperibilità telefonica nella fascia oraria 7.00 – 20.00. La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare preventivamente all’Azienda il nominativo del sostituto.

L’operatore socio sanitario/operatore socio assistenziale svolge gli interventi di carattere socio-assistenziale previsti nel PAI dell’utente.

In particolare assiste la persona fornendo aiuto sostanziale di tipo domestico, di cura nell’igiene personale, nell’alimentazione, nonché di aiuto per la corretta preparazione e assunzione dei farmaci prescritti, per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso e nella preparazione alle prestazioni sanitarie, nella gestione e nella sicurezza degli ambienti di vita. Svolge altresì assistenza nella sfera della comunicazione e della relazione, nell’accompagnamento della persona e nelle attività di tempo libero. Si relaziona con la rete dei servizi territoriali, pubblici e privati, al fine di assicurare assistenza e garanzia di accesso a tali servizi.

L’Operatore economico deve garantire la continuità del servizio con le medesime figure professionali assegnate e la sostituibilità delle figure professionali stabile con personale, altrettanto qualificato.

Il personale, inoltre, deve essere provvisto di patente di guida “B” e disporre di un mezzo di trasporto, da utilizzare per l’espletamento di tutte le attività previste dal servizio, le cui spese di gestione saranno a carico della Operatore economico e quindi ricomprese nell’offerta.

L’appaltatore dovrà provvedere a proprie spese a rimborsare il costo del carburante, dei ticket parcheggio e di viaggio, secondo quanto previsto dalla legge, al personale assistenziale che nello svolgimento del servizio utilizza mezzi di trasporto propri o pubblici.

Le attività di carattere organizzativo e funzionali al servizio, compresi gli spostamenti degli operatori per raggiungere il domicilio dei vari utenti, non potranno in alcun caso gravare sul monte ore complessivo delle prestazioni da erogare al cittadino.

Sono a carico dell’Operatore economico le spese derivanti dall’organizzazione del servizio, assumendo a suo completo carico la fornitura di indumenti di lavoro e mezzi protettivi (mascherine, guanti, etc.).

Il personale è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.

ART. 12 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA' APPALTATRICE

L’impresa appaltatrice è tenuta a:

- per i propri addetti (soci e non) al rispetto degli standard di trattamento salariale secondo i vigenti CC.NN.LL. di categoria, normativi, previdenziali e assicurativi del settore e, a richiesta dell’Azienda, ad esibire la documentazione che lo attesti e lo comprovi, sollevando l’ente appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità. Sono altresì a carico dell’impresa tutti gli obblighi derivanti dal rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche e da altre leggi inerenti l’igiene e la sicurezza sul lavoro;
- osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti, i contratti collettivi e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro;
- garantire il rispetto di tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali relativi al proprio personale, per cui l’Ente appaltante è sollevato da ogni responsabilità anche in deroga all’articolo 1676 del

Codice Civile. Sono altresì a carico dell'impresa aggiudicataria gli obblighi relativi al rispetto delle leggi in materia di lavoro in quanto applicabili al personale che opererà per conto dell'impresa stessa;

- assicurare che tutto il personale rispetti il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R.62 del 16/04/2013, avente ad oggetto "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001".

L'impresa appaltatrice è tenuta inoltre a:

- nominare un coordinatore del servizio, con funzioni attinenti la gestione e il coordinamento del personale addetto, la predisposizione e attuazione di tutti gli strumenti di pianificazione del servizio, nonché con funzioni di coordinamento con l'Ente attraverso la pianificazione di azioni congiunte mirate ad incrementare l'efficienza e all'efficacia del servizio;
- attenersi, nello svolgimento dei servizi, a tutte le indicazioni fornite dal servizio PUA in ordine alle persone target, alla tipologia di intervento da attivare, alle attività previste, al monte ore come previsto nel progetto individualizzato;
- munire il personale di visibile segno di riconoscimento (cartellino identificativo con foto e generalità);
- comunicare al servizio PUA, all'avvio del servizio e in caso di sostituzione, i nominativi del referente e degli operatori, nonché a trasmettere copia dei relativi curriculum vitae, ruoli e competenze di ciascuno. Nel caso di sostituzione del personale dovrà essere inviata preventiva e tempestiva comunicazione alla stazione appaltante;
- comunicare tempestivamente (entro 24 h) al servizio PUA tutte le informazioni relative alla gestione del servizio quali, a titolo di esempio, sospensioni, assenza dell'utente, mancato svolgimento delle prestazioni con specifica delle cause o altro;
 - garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto ed assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
 - garantire la partecipazione del personale impiegato nel servizio alla formazione
 - effettuare l'aggiornamento professionale del proprio personale;
 - esonerare immediatamente dai Servizi, oggetto dell'appalto, i dipendenti dei quali l'amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, chiedesse in qualsiasi momento l'allontanamento;
 - mantenere la continuità nell'assegnazione degli operatori;
 - promuovere iniziative atte ad evitare ogni interruzione dei Servizi stessi, con particolare riferimento a situazione di scioperi e vertenze sindacali;
 - attivare un indirizzo e-mail dedicato al servizio;
 - inviare, su richiesta della stazione appaltante, relazione sull'andamento del servizio e sullo stato di raggiungimento degli obiettivi progettuali;
 - inviare alla Stazione appaltante apposita Carta del servizio specificatamente dedicata ai servizi oggetto d'appalto.

ART. 13 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere reso presso i singoli comuni del Distretto Alto Mantovano (Ambito di Asola e di Guidizzolo) secondo le modalità di presenza oraria e calendario concordato con i referenti comunali, con i referenti delle Casa di Comunità dell'Ambito di Asola e di Guidizzolo secondo il PAI predisposto per ciascun utente.

ART. 14 - CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune di Asola, quale Comune capofila dell'Ambito di Asola, tramite l'Ufficio di Piano presso l'Azienda Speciale Consortile ASPA esplica nel servizio il ruolo direzionale, effettua i necessari controlli in ordine al raggiungimento dei fini propostisi, all'efficienza, ed al rispetto degli impegni indicati nel presente capitolo.

L'O.E. avrà l'obbligo di attenersi a quanto previsto nelle linee attuative del progetto presentato in sede di gara.

Trimestralmente l'aggiudicatario farà pervenire all'Ufficio di Piano una relazione scritta sullo svolgimento del servizio, in cui andrà specificato:

- le specifiche attività realizzate, debitamente documentate;

- eventuali problematiche emerse;
- segnalazioni e proposte.

L’O.E. deve utilizzare il sistema informativo dei servizi sociali presente a livello distrettuale, proponendo eventuali integrazioni utili per il rilevamento dei dati.

I dati dovranno essere rilevati e comunicati all’incaricato dall’Ufficio di Piano.

L’O.E. si impegna, su richiesta dell’Ufficio di Piano, a modificare/integrare/sostituire il sistema di monitoraggio con altri sistemi.

L’Ufficio di Piano è individuato come Gruppo Responsabile del monitoraggio e della valutazione *in itinere* delle iniziative/interventi previsti.

Oggetto specifico del monitoraggio sarà:

- il processo di lavoro attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione del progetto e riunioni di gruppo in cui saranno partecipi tutti gli attori coinvolti;
- la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la valutazione e la verifica dello stato di attuazione del progetto (analisi di relazioni trimestrali, prodotte dalla Ditta e riunioni con l’equipe operativa).

ART. 15 - ONERI DELL’IMPRESA APPALTATRICE IN MATERIA DI RISPETTO DEI PRINCIPI DEL PNRR E DI TRATTAMENTO DEL PERSONALE

L’affidatario è tenuto a rispettare gli obblighi specifici derivanti dal PNRR come di seguito esposto:

1.1 Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH).

L’Affidatario, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente incarico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico. Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al presente Capitolato.

1.2 Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità.

L’affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 47 commi 2, 3 e 3 bis del D.L. 77/2021 in base al numero dei dipendenti presenti in organico. Nel caso di violazioni agli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis, dell’art. 47, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, come disposto dal comma 6 del suddetto articolo, verranno applicate le penali all’operatore economico affidatario previste nelle Linee guida ministeriali del DPCM 7 dicembre 2021;

1.3 Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.

L’Affidatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

1.4 Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone.

L’Affidatario è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati all’intervento con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente che potrà essere oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante.

Fermo restando l’obbligo dell’osservanza da parte dell’aggiudicatario di quanto stabilito nel presente articolo relativamente agli obblighi contrattuali, previdenziali, assistenziali e assicurativi rimane inteso che la stazione appaltante è del tutto estranea alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’aggiudicataria stessa e i singoli dipendenti/soci lavoratori nel corso del rapporto di lavoro.

Resta inteso che i rapporti tra l'O.E. e il suo personale in ordine alle eventuali richieste dello stesso per l'applicazione di istituti contrattuali migliorativi o diversi, riguardano esclusivamente i rapporti tra l'Azienda e i lavoratori. La Stazione appaltante ne rimane pertanto totalmente estranea.

L'O.E. è tenuto a

- impiegare personale assunto con regolare rapporto di lavoro;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e nei confronti dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative. È tenuta inoltre a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto e le eventuali modifiche contrattuali introdotte durante il periodo dell'appalto, nonché all'accantonamento per T.F.R. L'obbligo rimane anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi fino alla loro sostituzione;
- osservare ed applicare le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori;
- fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare l'osservanza di quanto sopra prescritto, a richiesta dell'Amministrazione, con l'avvertenza che in caso di inosservanza dei suddetti obblighi il contratto si risolverà di diritto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione appaltante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta aggiudicataria;
- assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti della stazione appaltante e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti impiegati per la realizzazione delle attività di cui al presente appalto;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
- garantire per tutta la durata del contratto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative all'oggetto dell'appalto;
- assicurare la continuità delle attività proprie del presente appalto con proprio personale nei casi di assenza temporanea o dimissioni del personale in essere;
- fornire ai propri operatori gli strumenti occorrenti per la realizzazione delle attività e delle prestazioni richieste nel presente capitolo;
- predisporre un apposito fascicolo nominativo, per ciascun operatore del Servizio, contenente la seguente documentazione:

- a) certificato di identità;
- b) fotocopia autentica del titolo di studio ove richiesto;
- c) qualifica e profilo professionale;
- d) certificato di sana costituzione, anche ai sensi delle previsioni del D. Lgs. 81/2008;
- e) *curriculum* professionale comprovante il possesso dei requisiti professionali e gli eventuali corsi di aggiornamento;
- f) documentazione relativa all'inquadramento previdenziale ed assicurativo;
- g) copia del certificato di iscrizione all'albo, ove richiesto.
- h) ogni dichiarazione resa e sottoscritta in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi e anticorruzione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere in ogni momento ed in seguito ad un primo formale richiamo l'immediata sostituzione degli operatori che non risultassero adeguati.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a garantire il regolare funzionamento del servizio, prevedendo che l'organico venga mantenuto stabile nell'anno, in tal senso applicando l'istituto delle supplenze per assenza del personale titolare.

L'O.E. nell'esecuzione dell'appalto dovrà impiegare il personale necessario alla gestione rispettando gli indirizzi e le ulteriori modalità organizzative (orari, giorni, procedure, ecc.), stabilite dalla stazione appaltante. Il personale è tenuto inoltre a rispettare il segreto professionale e le norme vigenti sul trattamento dei dati sensibili.

L’O.E. si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in tema di pari opportunità, generazionali e di genere nonché di inclusione lavorativa delle persone disabili.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti - non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 - **entro sei mesi dalla conclusione del contratto** sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Trascorsi 20 giorni dalla decorrenza dei sei mesi, il RUP intimera la presentazione della suddetta relazione entro i successivi 10 giorni. In caso di ulteriore inosservanza dell’obbligo verrà comminata una penale calcolata in misura giornaliera pari al **1,0 per mille (euro uno e zero centesimi ogni mille) dell’ammontare netto contrattuale**. Resta fermo il fatto che le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il limite del 10% dell’ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

La violazione del presente obbligo determina l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse indicate all’art. 47 del DL 77/2021.

Gli operatori economici sono, altresì, tenuti a consegnare, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto alla stazione appaltante**

- la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione e’ trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Trascorsi 20 giorni dalla decorrenza dei sei mesi, il RUP intimera la presentazione della suddetta relazione entro i successivi 10 giorni. In caso di ulteriore inosservanza dell’obbligo verrà comminata una penale calcolata in misura giornaliera pari al **1,0 per mille (euro uno e zero centesimi ogni mille) dell’ammontare netto contrattuale**. Resta fermo il fatto che le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il limite del 10% dell’ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

L’Appaltatore nell’esecuzione del contratto è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, nelle percentuali indicate nella documentazione di gara. In particolare l’affidatario, si impegna ad assumere nel corso dell’intero arco temporale, con riferimento alle **nuove assunzioni necessarie** e funzionali per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, una quota almeno pari al 30 per cento all’occupazione giovanile (età inferiore a 36 anni), e una quota pari al 30% destinata all’occupazione femminile, o le diverse quote indicate in sede di gara.

L’Amministrazione procederà alla verifica dell’obbligo assunzionale in sede di verifica di conformità ai fini dell’emissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di inosservanza dell’obbligo verrà comminata una penale nel limite massimo del 10% dell’ammontare netto contrattuale con facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva.

ART. 16 - CLAUSOLA DI GRADIMENTO DEL PERSONALE

Il processo di selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo all’O.E. Nell’espletamento del servizio deve essere impiegato personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste nel presente capitolato, il segreto professionale, i programmi e gli indirizzi del servizio, i tempi stabiliti.

Entro 15 giorni dalla stipula del contratto, l’O.E. deve inviare all’Ufficio di Piano l’elenco del personale operante specificando la relativa qualifica e il titolo di studio.

Dato atto che sono compito e responsabilità dell’O.E. la selezione e la gestione del personale impiegato nel servizio oltre che il rispetto dei requisiti soggettivi richiesti per ogni singolo servizio, l’Ufficio di Piano si riserva di verificare i requisiti professionali del personale scelto e di esprimere in merito il proprio gradimento.

Fermo restando il consenso della Amministrazione titolare del contratto all’avviamento al servizio del personale, questa si riserva, comunque, di segnalare eventuali inadeguatezze dello stesso personale in rapporto alle funzioni assegnate.

Nel caso in cui l’O.E. non riesca ad ovviare a tali inadeguatezze, l’Ufficio di Piano si riserva la facoltà di richiedere alla controparte la sostituzione del personale entro un termine concordato; l’inoservanza del termine costituisce grave inadempienza contrattuale.

ART. 17 - SISTEMA INFORMATIVO, DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

L’O.E. riconosce al Comune Capofila o suo delegato ampie facoltà di controllo in merito al rispetto del contratto e sull’esecuzione dei servizi.

Il referente del progetto, individuato dall’Ufficio di Piano, provvederà al monitoraggio trimestrale ed alla verifica in itinere degli interventi socio-assistenziali domiciliari integrati per l’individuazione di eventuali criticità ed il miglioramento continuo delle prestazioni. L’O.E. dovrà, pertanto, inviare trimestralmente al Referente progettuale dettagliata relazione sugli interventi effettuati, da cui si evincano eventuali criticità e proposte migliorative.

L’O.E. ha l’obbligo, inoltre, di recepire il sistema informativo, di monitoraggio e valutazione adottato dalla Stazione Appaltante che verrà comunicato formalmente dalla stessa.

L’O.E. dovrà mantenere le informazioni aggiornate nel sistema e collaborare attivamente nell’inserimento dei dati nel sistema stesso.

ART. 18 - CARTA DEI SERVIZI

L’O.E. è tenuto, come da normativa vigente, a presentare in sede di stipula del contratto la carta dei servizi come previsto dalla normativa vigente.

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA E SANZIONI

L’operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell’affidamento, una cauzione denominata “**garanzia definitiva**” da costituirsi a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall’art. 106 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso l’appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall’art.117 co. 5 del Codice.

L’importo netto della garanzia definitiva è calcolato nella misura del 5% dell’importo contrattuale.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all’art.117 co.8 e ss. del Codice.

La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Ente ai sensi dell’art.117 del Codice; in caso di inottemperanza,

la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b), c) e d) dell'art.65 del Codice" si precisa quanto segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- In caso di consorzi di cui all'art.65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Affidatario, la Stazione Appaltante applicherà, qualora si verifichino inadempienze, ritardi, difformità e/o mancanza nello svolgimento del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, nel progetto presentato in sede di gara, nelle disposizioni impartite dall'Ufficio di Piano, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 126 del Codice dei Contratti pubblici, alle condizioni e con le modalità di seguito descritte.

Della proposta di applicazione delle penali viene data comunicazione all'Affidatario il quale, entro 7 giorni dalla comunicazione, può avanzare le proprie controdeduzioni, sulle quali decide il RUP, disponendo o meno per l'applicazione della penale in via definitiva. La penale può non essere applicata qualora l'Affidatario dimostri che il ritardo dell'adempimento discende da cause di forza maggiore o da circostanze, oggettivamente riscontrabili, indipendenti da fatti, volontà o facoltà a lui attribuibili. La penale applicata è trattenuta in occasione del primo pagamento successivo alla sua applicazione.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 126 del Codice dei Contratti pubblici, raggiunga il 20% (venti per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Appaltante, salve le altre specifiche ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato Speciale e nel Contratto, è in facoltà di risolvere il Contratto oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in danno del contratto, incamerando la garanzia definitiva, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- violazione dei patti e delle condizioni contrattuali che comportino l'interruzione per più di dieci (10) giorni di uno o più dei servizi aggiudicati;
- accertata negligenza nell'esecuzione delle prestazioni di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto ovvero la cessione a qualsiasi titolo del contratto e/o dei servizi affidati, anche se derivanti da cessione di ramo d'azienda o subappalto non autorizzato;
- gravi e ripetute irregolarità o mancanze in materia di sicurezza sul lavoro da parte dell'impresa affidataria;
- cessazione dell'attività ovvero dichiarazione di fallimento o di concordato preventivo del concorrente e/o di una delle imprese raggruppate;
- abbandono del servizio;
- ogni qualvolta nei confronti dell'impresa aggiudicataria o dei componenti la compagine sociale della stessa, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio

per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., e 353-bis c.p.

g) emanazione nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dall' art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

h) violazione delle disposizioni in materia di formazione del personale, di cui al presente Capitolato;

i) applicazione di penali di importo complessivo superiore al 20% del valore del Contratto.

l) nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (c.d. "*pantoufle/revolving doors*": non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a dipendenti cessati dell'Azienda ASPA che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell'Amministrazione di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a) e d), dalla contestazione degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

Si procederà alla risoluzione del contratto quando l'Amministrazione Appaltante e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.

L'avvio e la conclusione del procedimento sono comunicati all'aggiudicatario tramite PEC.

In caso di risoluzione del contratto per fatto addebitabile all'impresa affidataria, a quest'ultima spetterà solo il pagamento delle prestazioni già eseguite e nessun tipo di indennizzo. Resta salvo il diritto dell'ente concedente appaltante ad affidare il servizio a soggetti terzi addebitandone i costi all'impresa affidataria, nonché ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni che possano essere derivati all'ente concedente appaltante e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 21 - RECESSO

L'Ente affidante si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle ipotesi di cui all'art 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

In caso di recesso unilaterale dell'ente affidante, l'impresa affidataria avrà diritto solo al corrispettivo per il servizio svolto sino alla data in cui il recesso avrà luogo, senza che, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.

In caso di recesso, l'Amministrazione darà motivato preavviso all'Appaltatore almeno 30 giorni prima, con lettera raccomandata A/R o mediante PEC.

In caso di recesso unilaterale da parte dell'appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

ART. 22 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'O.E. dovrà emettere mensilmente fattura accompagnata da una relazione delle attività svolte, controfirmata dal coordinatore del Servizio e dei fogli firma degli operatori impegnati nel Servizio. I fogli firma dovranno essere presentati dall'O.E. in modalità elettronica su formato excel e pdf sottoscritto digitalmente dal referente del personale individuato dalla IA.

Le fatture dovranno indicare il CIG, il CUP ed il codice univoco M5UXCR1.

L'oggetto della fattura dovrà indicare: **PNRR SUBINVESTIMENTO 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità - CIG Soggetto Attuatore (Comune di Asola) B5BED28E68 - CUP E14H22000320006 – CIG Azienda ASPA B600EF4A57**

Le fatture dovranno indicare le ore effettivamente svolte dagli operatori nelle azioni previste. L’O.E., entro il 10 (dieci) di ogni mese, redigerà un prospetto di rendicontazione mensile con indicazione dettagliata delle singole prestazioni svolte e delle ore impiegate. Sulla base del prospetto di rendicontazione l’aggiudicatario dovrà emettere le relative fatture (le quali dovranno essere emesse tra il 10 e il 15 di ogni mese) che dovranno analiticamente dettagliare tutte le singole prestazioni rese e riportare il codice CIG della presente procedura di gara. L’importo delle fatture dovrà corrispondere al prodotto tra le ore di servizio effettivamente svolte e il costo medio orario offerto in sede di gara. L’Azienda ASPA, previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C provvederà ad emettere regolare determina di liquidazione entro 15 giorni dalla data di ricezione della/e fattura/e.

Sono previste anticipazioni ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

In relazione all’art. 3 della legge del 13 agosto 2010 n. 136, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto stabilito nel comma 5 di tale legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, dovranno essere registrati su tali conti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Eventuali ritardi nel pagamento, dovuti a fatti imputabili all’appaltatore o ad impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all’Azienda ASPA, non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi a favore dell’Aggiudicatario e non potranno essere invocati come motivo di risoluzione del contratto.

Il prezzo complessivo del contratto si intende fisso ed invariabile e non potrà subire variazioni per tutta la durata del contratto, eccezion fatta per le penalità ed eventuali inadempimenti dell’aggiudicatario, che potranno diminuirlo in proporzione.

ART. 23 - ASSICURAZIONI

L’O.E. si assume ogni responsabilità sia civile sia penale per l’espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato. L’impresa si impegna a consegnare alla S.A. una polizza RCT/RCO stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione, nella quale venga indicato che la S.A. deve essere considerata “terza” a tutti gli effetti.

L’Assicurazione dovrà essere prestata, sino alla concorrenza di massimali non inferiori a euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per sinistro, e per anno assicurativo.

La S.A. è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’impresa durante l’esecuzione del servizio. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per sinistro, e per anno assicurativo.

Le polizze sopracitate dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto.

L’O.E. si impegna a presentare alla stazione appaltante, ad ogni scadenza annuale delle polizze, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla S. A. entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del Contratto. La mancata presentazione delle polizze comporta l’impossibilità di procedere alla stipula del Contratto e la consequenziale revoca dell’aggiudicazione.

L’O.E. si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati alla stazione appaltante e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza commesse durante l’esecuzione della prestazione contrattuale.

Tutte le polizze assicurative di cui sopra dovranno recare espressa dicitura per la quale la compagnia assicurativa si impegna ad informare tempestivamente (e comunque entro e non oltre trenta giorni) l’Amministrazione in caso di sospensione della garanzia per mancato pagamento del premio o disdetta del contratto.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.